



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

REGOLAMENTO SULLA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA COMUNALE

Approvato con delibera C.C. n. 66 del 17-09-2025

INDICE

Indice.....	2
TITOLO I PRINCIPI GENERALI.....	4
Art.1 Oggetto.....	4
Art.2 Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia.....	4
Art.3 Definizioni.....	4
TITOLO II COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA TOPONOMASTICA.....	4
Art.4 Istituzione della Commissione Consultiva per la Toponomastica.....	4
Art.5. Attività della Commissione.....	5
TITOLO III ODONOMASTICA.....	5
Art.6 Aree di circolazione.....	5
Art.7 Stradario.....	6
Art.8 Elencazione.....	6
Art.9 Denominazione.....	6
Art.10 Caratteristiche delle targhe per la Toponomastica Stradale.....	7
Art.11 Richiesta nuova denominazione.....	7
TITOLO IV METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE.....	7
CAPO I - METODOLOGIA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA.....	7
Art.12 Attribuzione.....	7
Art.13 Modalità di numerazione.....	8
Art.14 Modalità di aggiornamento	8
CAPO II - METODOLOGIA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA.....	8
Art.15 Finalità della numerazione civica.....	8
CAPO III - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI.....	8
Art.16 Procedura di acquisizione della numerazione civica.....	8
Art.17 Caratteristiche targhetta della numerazione civica interna e/o esterna.....	9
Art.18 Installazione e visibilità della targhetta della numerazione civica interna e/o esterna.....	9

TITOLO V COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEI SETTORI PREPOSTI	
CAPO I – COMPETENZE ESCLUSIVE	10
Art.19 Compiti dell'Amministrazione comunale.....	10
Art.20 Compiti del Sindaco	10
Art.21 Compiti dell'Ufficio preposto.....	10
Art.22 Obbligo di comunicazione	10
TITOLO VI SANZIONI E VIGILANZA.....	10
Art. 23 Divieti	10
Art. 24 Sanzioni – Vigilanza	11
Art. 25 Entrata in vigore	11
 ALLEGATO A -MODALITÀ DINUMERAZIONE ESTERNA	12
ALLEGATO B -MODALITÀ DINUMERAZIONE INTERNA	13

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali vigenti, la denominazione delle aree di circolazione e della numerazione civica nonché l'attribuzione delle relative funzioni alle strutture interne dell'Ente, il funzionamento e la composizione della Commissione Consultiva per la Toponomastica.
2. Il Comune di Monte Argentario tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile dello stesso, mantenendo, quando possibile, i toponimi tradizionali derivanti dai catasti storici o da tradizione orale.
3. Le deliberazioni in materia di toponomastica, compresa l'odonomastica, sono di competenza della Giunta Comunale che valuta le proposte provenienti dalla Commissione Consultiva.

Art.2 **Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia**

Nel presente regolamento si intendono recepite integralmente la legislazione nazionale, le istruzioni e le modificazioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art.3 **Definizioni**

Il toponimo è il nome proprio di luogo o località e la toponomastica è lo studio dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso. L'odonomo è il nome di via, piazza, strada, ecc. e l'odonomastica è l'insieme dei nomi delle strade ed il loro studio storico-linguistico. L'onomastica è lo studio dei nomi propri di persona o i nomi di luogo di una determinata area.

TITOLO II - COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA TOPONOMASTICA

Art.4 **Istituzione della Commissione Consultiva per la Toponomastica**

1. La Commissione Toponomastica ha funzioni consultive ed esprime parere obbligatorio preventivo sulle proposte di intitolazione.
2. La Commissione Toponomastica è nominata dalla Giunta Comunale con deliberazione della stessa e dura in carica fino alla fine del mandato amministrativo. Essa continuerà ad espletare i suoi compiti, anche oltre il termine del mandato amministrativo, fino alla nomina di una nuova Commissione da parte dell'Amministrazione subentrante.
3. I candidati saranno scelti previa acquisizione dei curricula, con cui sono dimostrate competenze e conoscenze in materia culturale, storica e urbanistica del territorio, pervenuti in risposta ad un avviso pubblico riservato alla candidatura a componente della Commissione Toponomastica. Il procedimento di nomina è curato dal servizio Segreteria.
4. La Commissione è costituita da :
 - Sindaco, o suo delegato (con funzione di Presidente)
 - n. 2 esperti esterni all'Amministrazione Comunale
 - Il Dirigente, o suo delegato, dell'Area Progettazione Territoriale e Urbana
 - Il Dirigente, o suo delegato, dell'Area Pianificazione Territoriale
5. Le funzioni di segreteria saranno svolte da un dipendente comunale appositamente incaricato dal dirigente dei Servizi Demografici, che ha il compito, senza diritto di voto, di redigere il verbale della seduta.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente la seduta è presieduta dal membro più anziano (di età) della Commissione.
7. Gli esperti sono scelti per competenza professionale, per incarichi istituzionali o per chiara fama, tra esperti in discipline quali storia, tradizione e cultura locale, architettura e urbanistica, topografia locale, glottologia, scienze matematiche fisiche e naturali, archivistica o altre materie la cui conoscenza permetta di ottemperare meglio allo svolgimento dell'attività della Commissione.
8. La partecipazione alla Commissione da parte dei membri esterni è svolta a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun gettone di presenza o rimborso spese.

9. In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni o di altra causa che li fa cessare, di uno o più componenti della Commissione, la Giunta Comunale procederà alla sostituzione, secondo i criteri previsti nel presente articolo per la nomina.

Art.5 Attività della Commissione

1. La Commissione, al suo insediamento, provvede ad elaborare un documento guida sui principi e i criteri di riferimento per la formulazione dei pareri di propria competenza.
2. Nell'esame delle proposte di intitolazione la Commissione esprime le proprie valutazioni sulla base della loro rispondenza agli indirizzi e criteri approvati.
3. La Commissione, tramite i Servizi Demografici, provvede a fornire comunicazione ad eventuali proponenti in merito all'accettazione o al rigetto della proposta di denominazione, corredata da specifica motivazione sulla decisione. Quando, unitamente all'accettazione sia stata prevista l'effettiva attribuzione della denominazione, la comunicazione di accettazione della proposta conterrà anche l'indicazione dell'oggetto denominato.
4. Per le proposte approvate, ma non utilizzate ai fini della denominazione effettiva delle strade od altro luogo, la Commissione stila un elenco riservandosi di fruire dei nomi inseriti per possibili future denominazioni.
5. Durante le riunioni della Commissione, il dipendente incaricato per la segreteria, ovvero il funzionario responsabile dei Servizi Demografici, fornirà le necessarie indicazioni ed il materiale di supporto per agevolare i lavori della stessa.
6. Le sedute hanno validità quando è presente la maggioranza dei componenti e le proposte si intendono approvate se ottengono l'assenso della maggioranza dei componenti presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione è convocata su iniziativa del Presidente e comunque sempre nel caso di realizzazione di nuove aree di circolazione per le quali risulti indispensabile la denominazione.
8. Il parere della Commissione potrà essere richiesto dal Comune, oltre che per la denominazione delle aree di circolazione, come di seguito indicato, anche per la titolazione di impianti sportivi, giardini, aree verdi attrezzate, edifici, lottizzazioni e, in generale, centri civici, sale riunioni, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.
9. Prima dell'approvazione di competenza della Giunta Comunale la proposta formulata dalla Commissione dovrà essere sottoposta all'attenzione della Commissione consiliare competente.

TITOLO III - ODONOMASTICA

Art.6 Aree di Circolazione

1. Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualunque forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo, ecc.) costituisce "area di circolazione" e deve essere distinta da propria denominazione.
2. Ogni via, piazza, piazzale, viale, vicolo, largo o simili, corso, strada, salita, calle, in zone dotate di regolare rete stradale, comprese le strade private, purché aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.
3. Laddove non può essere individuata una regolare rete stradale (case sparse) verrà definita un'area di circolazione per località, comprendendo in questa il complesso delle strade, stradoni, carrarecce, sentieri o simili.
4. L'Amministrazione provvede alla denominazione di tutte le aree di circolazione aperte al pubblico, anche se di proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale. L'attribuzione della denominazione alle aree di circolazione risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico e non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area.
5. Ogni area di circolazione è distinta da un toponimo stradale; questo è costituito dalla specie (DUG – Denominazione Urbanistica Generica) che identifica la tipologia di area di circolazione e dalla denominazione (DUF – Denominazione Urbanistica Ufficiale) che può comprendere l'eventuale

completamento alla specie o dalla denominazione (preposizioni o titoli onorifici).

6. Ogni area di circolazione deve avere una propria denominazione, da riportare su targhe in materiale resistente da porre:

- a) per le vie almeno ai due estremi, a sinistra di chi vi entra;
- b) per le vie di notevole lunghezza, potranno essere posizionate anche in prossimità degli incroci con altre aree di circolazione;
- c) per le piazze, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

7. Nel caso di modifica di denominazione dell'area di circolazione, la targa potrà riportare anche la precedente denominazione.

8. Nell'ambito delle procedure di definizione delle aree di circolazione deve essere evitata l'assegnazione di identica denominazione, anche se ubicate in due località diverse del territorio comunale.

Art.7 Stradario

1. Lo stradario è il documento che contiene l'elenco delle aree di circolazione del territorio comunale.

2. Lo stradario contiene le seguenti informazioni minime:

- a. codice identificativo numerico dell'area di circolazione
- b. specie dell'area di circolazione (via, piazza, viale, ecc.)
- c. denominazione indicata per esteso
- d. numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro
- e. sezioni di censimento interessate:

-tutta l'area e, quindi, la numerazione civica relativa è assegnata ad un'unica sezione di censimento;

-i due lati sono assegnati a due diverse sezioni;

-i due lati sono assegnati a più sezioni

f. descrizione dell'andamento delle aree di circolazione: inizio, fine, aree di circolazione vicine, aree di circolazione attraversate.

g. rappresentazione cartografica

Art.8 Elencazione

1. L'elencazione alfabetica dovrà essere disciplinata dalle seguenti regole:

-ogni Area di circolazione sarà individuata attraverso l'attribuzione di un apposito elemento identificativo denominato "codice via";

-l'attribuzione del "codice via" avviene in maniera uniforme alla codifica già individuata dall'Ufficio Anagrafe nei programmi informatici utilizzati per la individuazione dei soggetti;

-ogni aggiunta dei codici Via dovrà avvenire mediante l'attribuzione di una numerazione con una progressione numerica.

Art.9 Denominazione

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria denominazione da riportare su targhette in materiale resistente da porre:

-per le vie almeno ai due estremi, a sinistra di chi vi entra;

-per le vie di notevole lunghezza, potranno essere posizionate anche in prossimità degli incroci con altre aree di circolazione;

-per le piazze a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

2. Nel caso di modifica di denominazione dell'area di circolazione, la targa dovrà riportare anche la precedente denominazione.

3. Deve essere evitato che due aree di circolazione dello stesso tipo abbiano la stessa denominazione, anche se ubicata in due frazioni amministrative diverse del territorio comunale.

4. La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico.

5. L'onomastica stradale deve assumere caratteristiche di omogeneità nell'ambito di zone geometricamente ben definite, ad esempio in riferimento ai quartieri.

Art.10 Caratteristiche delle targhe per la Toponomastica Stradale

1. Le caratteristiche fisiche delle targhe dovranno rispettare i parametri descritti dal Codice della Strada, indicanti per esteso, le denominazioni delle aree di circolazione.
2. Nel centro storico, come individuato dallo strumento urbanistico comunale, la targa indicante l'onomastica stradale potrà essere del tipo tradizionale monofacciale (applicata alle facciate degli edifici) e, in tal caso potrà recare anche la qualifica della persona o il fatto a cui si riferisce il toponimo con eventuali date di nascita, morte o avvenimento.
3. Il segnale nome-strada deve essere applicato in modo ben visibile con le seguenti prescrizioni:
 - a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale;
 - b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza;
 - c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;
 - d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
 - e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale.
 - f) non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie;
 - g) può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada.
4. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.
5. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada.
6. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.

Art.11 Richiesta nuova denominazione

1. Possono formulare proposte, ai fini dell'attribuzione dei nomi alle aree di circolazione di nuova denominazione, sia Enti pubblici che privati, associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati, gruppi e singoli cittadini.
2. Le richieste, indirizzate al Sindaco o all'Ufficio preposto, dovranno essere opportunamente motivate, corredate della documentazione che esplicita i motivi che legittimano e giustificano la richiesta stessa e delle principali notizie biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto, evento o toponimo.
3. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, fatti salvi i casi di particolare interesse qualora promossa, con riferimento ai meriti conseguiti, esclusivamente dall'Amministrazione Comunale.
4. La denominazione avverrà in osservanza alle disposizioni vigenti, ed al principio di pari opportunità di genere.
5. L'attribuzione della denominazione avviene con Delibera di Giunta previo parere della Commissione Consultiva per la Toponomastica.

TITOLO IV - METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE

CAPO I - METODOLOGIA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA

Art.12 Attribuzione

1. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi di attività professionali, commerciali e simili, uffici, ecc.).
2. L'immissione è definita "Diretta" quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione mentre è definita "Indiretta" quando si apre invece su cortili o corti.

3. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri in progressione numerica, ammettendo la possibilità dell'aggiunta di una lettera, in progressione alfabetica, in corrispondenza di accessi tra due numeri consecutivi
4. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, garage, cantine, depositi, magazzini, ed ogni e qualsiasi altro manufatto o impianto di soggetti erogatori di servizi pubblici, non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazione.
5. Sono comunque escluse dall'attribuzione le porte delle chiese e gli accessi ai monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori e degli addetti alla custodia.

Art.13 Modalità di numerazione

1. L'attribuzione della numerazione all'interno dei centri abitati avviene con il rispetto delle prescrizioni procedurali indicate nell'allegato "A" del presente Regolamento.
2. In caso di numerazione al di fuori dei centri abitati si procede come previsto al precedente comma, lasciando disponibili alcuni numeri civici, in proporzione alla distanza dei fabbricati esistenti, al fine di consentire una successiva numerazione per gli edifici di futura nuova costruzione.

Art.14 Modalità di aggiornamento

1. Nel caso di apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede; nel caso in cui non ci siano numeri disponibili si fa riferimento al numero civico che precede seguito da una lettera in progressione alfabetica.
2. Nel caso in cui non sia possibile applicare la metodologia descritta al comma precedente in quanto non risultino disponibili numeri civici, sarà necessario procedere alla rinumerazione parziale o completa dell'area di circolazione.
3. Nel caso di nuove costruzioni all'interno dei centri o nuclei abitati deve essere applicata la stessa norma precedente, se non siano stati lasciati numeri civici disponibili per le future costruzioni oppure non se ne siano resi disponibili per demolizioni nella medesima area della nuova costruzione.
4. Nel caso di nuove costruzioni in territorio aperto (case sparse) dovrà essere applicato lo stesso criterio per i centri -nuclei abitati.
5. È compito degli uffici preposti (Gestione del Territorio, Lavori Pubblici, Servizi Demografici), ciascuno in relazione alle proprie competenze, integrare la mappa catastale e la cartografia di supporto del Sistema Informativo Territoriale (SIT) con i fabbricati di nuova costruzione e quelli modificati, la viabilità di nuova realizzazione, la toponomastica di nuova approvazione, altre ulteriori indicazioni utili in fase di rilevamento.

CAPO II - METODOLOGIA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA

Art.15 Finalità della numerazione civica

1. La numerazione interna ha lo scopo di individuare le unità ecografiche semplici quali abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini, a cui non si possa accedere direttamente dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne.
2. Non sono da considerare ai fini della numerazione interna alcune tipologie di edifici come scuole, caserme, chiese, stabilimenti industriali e simili.
3. Si procede all'attribuzione e/o modifica della numerazione civica interna nei casi e con le modalità indicate dall'allegato "B" al presente Regolamento.

CAPO III - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

Art.16 Procedura di acquisizione della numerazione civica

1. L'attribuzione della numerazione civica è inserita nell'ambito delle procedure relative agli atti abilitanti all'esecuzione delle opere edilizie. La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'agibilità di un immobile.

2. Ultimate le opere i proprietari degli immobili, devono presentare all'ufficio preposto apposita domanda per richiedere l'attribuzione, la conferma o la soppressione, in riferimento alle variazioni intervenute agli accessi e/o alle unità immobiliari (creazione, modifica o demolizione), della numerazione civica esterna e/o interna. Il modello deve essere compilato per tutti gli interventi nuovi, quelli che modifichino il numero delle unità immobiliari e/o modifichino la posizione e la quantità degli accessi sul fronte strada e/o sull'edificio nonché degli accessi interni.
3. L'ufficio preposto rilascerà il certificato di attribuzione definitiva della numerazione civica e del certificato di unità immobiliare urbana.
4. L'attestazione di attribuzione della numerazione civica e del certificato di unità immobiliare urbana costituiscono parte integrante della documentazione necessaria per la presentazione della definita consistenza o del fine lavori.
5. Il soggetto interessato, al momento della comunicazione di fine lavori provvede ad allegare la richiesta di attribuzione di numerazione civica definitiva, corredata della documentazione prescritta. 13 Art. 43, c.2, D.P.R. n. 223 del 30/05/1989.
6. La mancanza di tale documento impedisce l'accettazione della agibilità – abitabilità del fabbricato a cui è riferita la pratica edilizia.
7. Il proprietario ha l'obbligo anche di comunicare, con il medesimo modello previsto, la soppressione di numeri civici sia esterni che interni, dovuti a demolizione di edifici o chiusura di accessi.
8. La richiesta di soppressione di numerazione civica esistente deve essere allegata alla comunicazione di inizio lavori.
9. Nel caso di soppressione di numeri civici, le targhe della numerazione devono essere riconsegnate all'Amministrazione Comunale.

Art.17 Caratteristiche della targhetta della numerazione civica interna e/o esterna

1. I numeri civici esterni devono essere indicati su targhe di materiale resistente con il numero di colore scuro posto su un fondo chiaro catarifrangente.
2. I numeri civici interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente, di colore scuro è posto su un fondo chiaro.
3. Le caratteristiche fisiche delle targhe (dimensioni, colori, caratteri) sono stabiliti dall'Amministrazione comunale, nel rispetto dei parametri descritti dal Codice della Strada.
4. Non sono ammesse targhe di tipologia diversa da quella standardizzata prevista dall'Amministrazione Comunale.

Art.18 Installazione e visibilità della targhetta della numerazione civica interna e/o esterna

1. È compito del soggetto richiedente installare le targhette della numerazione civica esterna ed interna con spese a suo totale ed esclusivo carico.
2. Nel caso in cui le procedure di revisione della numerazione civica dipendano da procedure avviate d'ufficio dall'Amministrazione comunale, le spese relative all'acquisto delle targhette sono a carico del soggetto interessato alla revisione, salvo gli oneri di posa in opera che permangono in carico dell'Amministrazione stessa.
3. La targhetta esterna deve essere posta in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro ad una altezza di m. 1.80/2.00 da terra.
4. La targhetta interna deve essere posta, in alto a destra di ciascuna porta o sopra il campanello a totale carico del proprietario dell'immobile.
5. I proprietari e/o gli amministratori degli edifici e dei fabbricati hanno l'obbligo di mantenere pulite, ben visibili e in ottimo stato le targhe relative all'onomastica stradale e alla numerazione civica.

TITOLO V - COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEI SETTORI PREPOSTI

CAPO I – COMPETENZE ESCLUSIVE

Art.19 **Compiti dell'Amministrazione comunale**

1. La denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione avviene esclusivamente tramite Deliberazione della Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio preposto.

Art.20 **Compiti del Sindaco**

1. È compito del Sindaco assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici, sotto la vigilanza del Prefetto, su direttive impartite dall'Istat.

Art.21 **Compiti dell'Ufficio preposto**

1. È compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e della toponomastica.
2. L'Ufficio preposto a tale attività è costituito dai Servizi Demografici, il quale impartisce, in conformità alle direttive dell'Istat, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base, in particolare per la formazione delle basi territoriali, la conservazione della cartografia con le ripartizioni del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate.
3. Sono funzioni dei Servizi Demografici la:
 - a) predisposizione degli atti relativi all'attribuzione dell'onomastica stradale;
 - b) determinazione dell'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna;
 - c) effettuazione di eventuali revisioni della numerazione civica e dell'onomastica stradale;
 - d) cura e la predisposizione per la posa in opera delle tabelle e delle targhe;
 - e) gestione di un apposito archivio dei toponimi e idronimi storici del territorio al fine di valorizzare il patrimonio storico e culturale della città;
 - f) aggiornamento delle banche dati cartografiche ed alfanumeriche.
4. L'Ufficio preposto cura altresì la comunicazione, con tutte le informazioni in ordine alle nuove denominazioni, a tutti gli uffici comunali interessati ed ai soggetti pubblici o privati fornitori dei servizi (acqua, gas, energia elettrica, rifiuti, trasporti, telefoni ecc).
5. Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento delle targhe viarie o di quelle relative alla numerazione civica, gli interessati dovranno farne immediata richiesta ai Servizi Demografici che predisporrà le procedure necessarie a tale spostamento.

Art.22 **Obbligo di comunicazione**

1. Gli Uffici Comunali dovranno trasmettere ai Servizi Demografici la documentazione utile per l'individuazione delle nuove aree di circolazione e di nuovi accessi come domanda di attribuzione di numerazione civica, progetti di nuovi fabbricati e progetti di nuove strade e, comunque, qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica.
2. Le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, comprese le operazioni anagrafiche dei cambi di residenza, per la loro correlazione con la numerazione civica e gli archivi tributari, e le operazioni annonarie per le aperture o spostamenti di attività produttive che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica, saranno descritte in apposito atto di organizzazione.
3. Le operazioni che influiscono sulle mappe toponomastiche dovranno essere gestite, preferibilmente, per via telematica.

TITOLO VI - SANZIONI E VIGILANZA

Art. 23 **Divieti**

1. È fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni previste

dal presente Regolamento.

2. È vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.
3. Chi effettua vigilanza sul territorio, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvederà a comunicarla ai servizi Demografici al fine di ordinare il ripristino con spese a carico dei trasgressori, ai quali saranno inoltre applicate le sanzioni previste nel presente Regolamento, salva ed impregiudicate le sanzioni di Legge.

Art. 24 Sanzioni – Vigilanza

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 (art. 7-bis del T.U. 267/2000) nella misura indicata nella seguente TABELLA:

Tipo di infrazione	Sanzione prevista
Attribuzione abusiva di numero civico	Da € 25 a € 500
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico	Da € 25 a € 500
Mancata esposizione della targhetta	Da € 25 a € 500
Apposizione di targhetta non regolamentare	Da € 25 a € 500
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette relative alla numerazione civica	Da € 25 a € 500

2. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale e al personale dei Servizi Demografici oltre che da altro personale comunale incaricato quale accertatore.

3. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'art. 13 della L. 689/81.

Art. 25 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si intende automaticamente modificato per effetto dell'entrata in vigore di successive leggi in materia, nazionali o regionali, per le parti o disposizioni di immediata applicazione. Sono fatte salve le parti dello stesso ancora compatibili.
2. Il presente Regolamento diverrà esecutivo secondo i disposti dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000.

ALLEGATO A -MODALITÀ DI NUMERAZIONE ESTERNA

Operazioni preliminari all'esecuzione della numerazione

Si procede alla modifica della numerazione civica esterna in caso di:

- nuove edificazioni;
- modifiche della consistenza immobiliare in conseguenza di accorpamenti o divisioni di unità immobiliari, costruzione di nuova viabilità nuova attribuzione di toponomastica.

Prescrizioni procedurali per l'attribuzione della numerazione civica esterna nei centri abitati:

all'interno dei centri abitati devono essere rispettate le seguenti norme:

- in aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;
- nelle vie a sviluppo radiale, che vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;
- per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;
- in aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;
- nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato perché non ne siano stati ancora costruiti dall'altro la numerazione deve essere solo dispari o pari a secondo dei casi, ove vi sia impossibilità permanente di costruirvene la numerazione potrà essere unica e progressiva;
- per gli spazi non coperti da fabbricati ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati numeri civici occorrenti per i futuri accessi;
- per le rientranze di tratti viari o per corti si procederà nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (il verso da sinistra verso destra per un osservatore che dia le spalle all'area di circolazione).

ALLEGATO B -MODALITÀ DI NUMERAZIONE INTERNA

Operazioni preliminari all'esecuzione della numerazione

Si procede alla modifica della numerazione civica esterna in caso di :

- nuove edificazioni;
- modifiche della consistenza immobiliare in conseguenza di accorpamenti o divisioni di unità immobiliari, costruzione di nuova viabilità nuova attribuzione di toponomastica

Nel caso si verificasse una delle condizioni di cui ai precedenti punti, si renderanno necessarie alcune operazioni preliminari:

a. Prima di procedere all'esecuzione della numerazione interna è necessario controllare la numerazione civica del fabbricato oggetto di rilevazione. Questo controllo dovrà assicurare la perfetta corrispondenza tra le unità immobiliari che hanno accesso esterno al fabbricato e la loro numerazione civica. Nel caso in cui vi siano unità immobiliari prive di numerazione civica, questa dovrà essere opportunamente eseguita e registrata sia sulla banca dati che sulle mappe catastali e cartografie di supporto.

Prescrizioni procedurali per l'attribuzione della numerazione civica esterna nei centri abitati:

1. La numerazione interna di unità ecografiche semplici sarà costituita da numeri arabi, la cui attribuzione seguirà il verso da sinistra verso destra per chi entra dall'accesso principale.
2. La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda da atrii o corti deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nell'atrio o corte dall'accesso esterno unico o principale.
3. La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo il verso da sinistra a destra in ciascun pianerottolo.
4. Nel caso siano presenti più ingressi nella stessa unità immobiliare, la numerazione interna va assegnata all'ingresso principale.
5. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.
6. Nel caso siano presenti più scale queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli, ovvero lettere maiuscole la cui targhetta dovrà essere posizionata esternamente all'accesso alla scala. Anche in questo caso l'attribuzione della lettera maiuscola deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile o nell'atrio dall'accesso esterno unico o principale. In questo caso la numerazione interna sarà costituita da una lettera maiuscola indicante la scala e da un numero arabo.
7. In caso di coabitazione, tutte le famiglie dovranno essere individuate con lo stesso numero interno